

Legge regionale 02 novembre 1979, n.52

Sub-delega ai Comuni delle funzioni amministrative riguardanti la protezione delle bellezze naturali.

ARTICOLO 1

In attesa dell'entrata in vigore della legge regionale in materia di tutela ed uso del territorio ed ai fini del raggiungimento degli obiettivi statutari di tutela del paesaggio, dell'ambiente e del patrimonio storico della Regione, l'esercizio delle funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione con l'art. 82 DPR 24-7-1977 n. 616, e' disciplinato dalle disposizioni della presente legge, oltreche' dall'art. 2, Comma 1, n. 6 della legge regionale 22-7-1978, n. 46.

ARTICOLO 2

Sono sub - delegate ai comuni le funzioni amministrative di cui agli artt. 7, 8, 9, 10, 11, 14 e 15 della legge 29-6-1939, n. 1497 e correlativamente degli artt. 15, 16, 17, 19, 21, 22, 25, 29, 31, 32, 33 e 34 del RD 3-6-1940 n. 1357.

Nel caso in cui i Comuni ritengano piu' opportuna l'applicazione della sanzione consistente nel pagamento delle indennita' di cui al primo comma dell'art. 15 della legge 29-6-1939, n. 1497, in luogo della demolizione delle opere abusivamente eseguite, dovranno chiedere parere vincolante alla Giunta Regionale.

ARTICOLO 3

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'approvazione con delibera della Giunta regionale di strumenti urbanistici attuativi, redatti nella forma e con le procedure di cui al Comma 3, equivale alle autorizzazioni previste dalla legge n. 1497/1939 per le caratteristiche degli interventi previste dai predetti strumenti urbanistici attuativi, restando fermo, per le caratteristiche degli interventi non espressamente previste, l'obbligo delle autorizzazioni predette.

Ai fini della valutazione dell'equivalenza di cui al precedente comma, il comune accerta, nel caso concreto, la corrispondenza dei progetti presentati alle previsioni degli strumenti urbanistici di cui al Comma 1, sentita la commissione di cui al successivo art. 5, la quale puo' essere investita contestualmente dal Comune di esprimere parere ai fini del rilascio della autorizzazione prescritta, ove non sia rilevata la predetta corrispondenza.

Ai fini di cui al Comma 1 precedente gli strumenti urbanistici

attuativi (piani particolareggiati, piani per l'edilizia economica popolare, piano per gli insediamenti produttivi, piani di lottizzazione convenzionata) che intervengono nelle zone totalmente o parzialmente comprese negli elenchi di cui all'art. 2 della L. 1497/1939 debbono essere sottoposti anche al parere della Commissione per i beni ambientali di cui al successivo art. 5 e corredati dai seguenti elementi particolarmente finalizzati agli obiettivi della presente legge:

- 1) relazione illustrativa degli obiettivi, dei criteri e delle modalita' attuative;
- 2) analisi socio - economiche e storiche del territorio interessato nel contesto generale;
- 3) censimento e rilievo metrico delle unita' edilizie esistenti e dei manufatti aventi valore storico - artistico e paesaggistico, con indicazione dell'uso originario, dello stato di conservazione e delle alterazioni tipologiche;
- 4) documentazione ed analisi della struttura morfologica del territorio, delle emergenze storiche, artistiche, naturali e panoramiche, delle caratteristiche colturali e vegetazionali;
- 5) relazione particolareggiata sulla struttura geologica e idrogeologica del territorio in quanto necessaria;
- 6) documentazioni fotografiche e cartografiche dello stato attuale in opportune scale;
- 7) tavole di progetto in numero e scala adeguati che illustrino:
 - a - le modificazioni morfologiche, vegetazionali e di ogni altro elemento naturale costitutivo del paesaggio;
 - b - gli interventi in materia di consolidamento dei terreni, di regimazione delle acque e di protezione delle risorse idriche;
 - c - le indicazioni tipologiche e costruttive e la destinazione d'uso delle opere e delle sistemazioni oggetto degli interventi;
- 8) plastici planivolumetrici in quanto necessari;
- 9) norme di attuazione.

Gli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma precedente, non ancora adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, dovranno essere redatti per i fini e nella forma sopra indicati.

I Comuni nell'adottare regolamenti edilizi, piani regolatori, programmi di fabbricazione e loro varianti devono precisare i vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale e paesistico e sull'adeguatezza di tali vincoli alla tutela delle bellezze naturali deve espressamente pronunciarsi la Commissione regionale tecnico - amministrativa in sede di parere alla Giunta regionale competente per l'approvazione degli strumenti sopra indicati.

ARTICOLO 4

Gli atti di cui al precedente art. 2 dovranno essere adottati in ogni Comune previo parere della Commissione per i beni ambientali di cui al successivo articolo e, per i casi in cui e' necessaria la concessione prevista dalla legge 28-1-1977, n. 10 o l'autorizzazione prevista dalla L. 5-8-1978, n. 457, acquisito il relativo parere della Commissione edilizia comunale, con obbligo di darne notizia al pubblico mediante affissione all'Albo pretorio, con la specificazione dei titolari e delle localita' interessate.

Il Comune, acquisito il parere della Commissione per i beni ambientali, puo', in casi di particolare rilevanza e con provvedimento motivato, richiedere il parere della Giunta Regionale.

Trascorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta o degli eventuali elementi integrativi richiesti, il parere della Giunta regionale si intende conforme a quello della Commissione per i beni ambientali.

Sulle domande degli interessati per ottenere le autorizzazioni, l'organo competente del Comune deve pronunciarsi prima del rilascio delle concessioni previste dalla legge 28-1-1977, n. 10.

Qualora il Comune non provveda in ordine a singoli atti inerenti a funzioni sub - delegate dalla presente legge, si applica l'art. 9, Comma 3 della LR 30-4-1973, n. 30.

Nel caso che il Comune non adotti i provvedimenti cautelari di cui agli artt. 8 e 9 della L. 1497/1939 o le sanzioni di cui all'art. 15 della stessa legge nel termine all'uopo fissato dalla Giunta regionale questa, sentita la Commissione consiliare competente, puo' sostituirsi al Comune.

ARTICOLO 5

Presso ciascuna associazione intercomunale saranno istituite commissioni in materia di beni ambientali con il compito di dare il parere di cui al Comma 1 dell'art. 4.

Fino alla nomina delle commissioni di cui al comma precedente, il parere previsto dall'art. 4 e' dato da una commissione istituita per ogni zona indicata nell'allegato A) della presente legge e composta da cinque membri esperti in materia di beni ambientali dei quali uno designato dalla Giunta regionale e gli altri quattro scelti dalla medesima Giunta, d'intesa con l'ANCI regionale, in una rosa di nomi risultante dalle indicazioni motivate dei singoli comuni che ricadono nella zona predetta, fornite entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le indicazioni devono contenere gli elementi

relativi ai requisiti professionali nonché gli eventuali incarichi ricoperti. Il Consiglio Regionale procede alla designazione decorso il termine di 60 giorni di cui sopra.

La nomina della commissione di cui al precedente comma e la designazione del suo presidente sono effettuati con decreto del Presidente della Giunta regionale, con il quale si stabilisce anche la sede della commissione. Tale decreto è pubblicato nel BU della Regione.

Per i compiti di segreteria essa si avvale del personale posto a disposizione del Comune presso il quale la medesima ha sede e in caso di indisponibilità di tale personale, si avvale di dipendenti della Regione comandati a prestare servizio presso il Comune stesso.

La Commissione può altresì avvalersi del servizio regionale beni ambientali di cui all'art. 10.

La Commissione esprime i suoi pareri con la presenza di almeno quattro membri ed a maggioranza assoluta. I pareri sono obbligatori, ma non vincolanti.

Ai membri della Commissione spettano l'indennità, il rimborso spese e il trattamento economico di missione previsti dalla legge regionale 22-12-1978, n. 80.

Alla liquidazione delle indennità provvede trimestralmente la Giunta regionale sulla base di un prospetto riepilogativo delle presenze, sottoscritto dal Presidente e da un membro della Commissione.

La missione deve essere autorizzata dal Presidente della Commissione.

ARTICOLO 6

I membri della Commissione di cui all'articolo precedente devono essere scelti preferibilmente tra gli esperti in materia urbanistica, tra gli architetti, ingegneri o geometri qualificati in materia di beni ambientali, gli esperti in materia di storia dell'arte, geografia, discipline agricole - forestali, naturalistiche e storiche.

ARTICOLO 7

Nell'esercizio delle funzioni sub - delegate i Comuni dovranno attenersi alle seguenti direttive:

- a) coordinarsi con gli altri Comuni al fine di promuovere omogeneità e coerenza di comportamenti, in particolare, nei luoghi o beni contigui;

- b) osservare, in quanto applicabili, le disposizioni dettate dagli artt. 60 e 72 dello Statuto regionale in tema di pubblicità degli atti;
- c) assicurare la massima celerità nell'adozione degli atti sub - delegati.

Direttive ulteriori di attuazione possono essere impartite in ogni tempo dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 8 della LR 30-4-1973, n. 30.

ARTICOLO 8

I Comuni esercitano le competenze loro sub - delegate con la presente legge secondo l'ordinamento vigente e nell'osservanza delle direttive vincolanti statali e regionali.

La Regione e i Comuni sono tenuti a fornirsi reciprocamente e a richiesta informazioni, dati statistici e ogni altro elemento utile allo svolgimento delle rispettive competenze nella materia oggetto della presente legge al fine di consentire, in particolare, al Presidente della Giunta regionale, la direzione delle funzioni amministrative sub - delegate.

ARTICOLO 9

La Regione comunque ha facoltà di adottare, in tutto il territorio regionale, provvedimenti di inibizione o sospensione nei confronti di interventi relativi ad opere pubbliche o private, trasformazioni di destinazioni d'uso e usi di qualsiasi genere che possono recare pregiudizio alla conservazione delle bellezze naturali.

I provvedimenti previsti dal comma precedente sono emessi, nei casi di cui all'art. 13 della legge n. 1497/1939, d'intesa con le amministrazioni interessate, indicate nel suddetto articolo.

Il pregiudizio di cui al 1 comma precedente attiene non all'attuale stato esteriore delle cose e delle località, cui provvedono gli enti sub - delegati ai sensi dell'art. 2, ma allo stato esteriore quale potrà risultare in futuro a seguito dell'intervento inibito o sospeso.

I provvedimenti di cui al primo comma devono essere motivati e contenere, oltre alle identificazioni dei beni e delle aree, la specificazione della natura e dei criteri di tutela, anche di propria competenza, oltre che la prescrizione degli eventuali adempimenti comunali.

I provvedimenti di inibizione o sospensione hanno efficacia sino alla conclusione dell'istruttoria per l'inclusione del bene, ove occorra, negli elenchi previsti dalla legge 29 giugno 1939, n.

1497 o sino alla adozione dei provvedimenti regionali o comunali definitivi o comunque entro il termine previsto dall'art. 9 della L. 1497/1939.

Tali provvedimenti sono di competenza del Consiglio regionale. In caso di richiesta da parte del Comune o dei Comuni territorialmente interessati la competenza e' della Giunta regionale.

ARTICOLO 10

Presso il Dipartimento assetto del territorio la Giunta regionale provvede alla costituzione del Servizio regionale dei beni ambientali con compiti generali di predisposizione di direttive e normative, di esecuzione di programmi di rilevazione e catalogazione, di consulenza per l'approvazione degli strumenti urbanistici e per la formazione degli elenchi dei territori protetti.

Di tale servizio possono avvalersi i Comuni e loro associazioni per lo svolgimento delle funzioni istruttorie sui provvedimenti ad essi sub - delegati e per l'adeguamento della strumentazione urbanistica alle finalita' della presente legge.

ARTICOLO 11

Per le operazioni di manutenzione ordinaria in edifici per i quali e' prevista la integrale conservazione del loro esteriore aspetto, non e' necessario, ai fini del rilascio del nulla osta di cui alla legge 1497/1939, il parere della Commissione per i beni ambientali di cui al precedente art. 5.

ARTICOLO 12

Le Commissioni Provinciali di cui alla legge 29-6-1939 n. 1497, modificate con l'art. 31 del DPR 3-12-1975, n. 805, sono sostituite da una Commissione regionale cosi' composta:

- dal membro di Giunta incaricato della materia o da un suo delegato, anche non appartenente all'amministrazione regionale, con funzione di presidente;
- da tre esperti, nominati, con voto limitato, dal Consiglio Regionale;
- dal soprintendente per i beni ambientali ed architettonici, o da un suo delegato, competente per territorio;
- dal soprintendente per i beni archeologici, o da un suo delegato, competente per territorio;
- dal Sindaco o dai Sindaci, competenti per territorio, o dai loro delegati.

Il Presidente della Commissione, aggrega, di volta in volta, con diritto di voto, Il Presidente della Commissione per i beni

ambientali competente per territorio e un rappresentante del Corpo delle miniere, a seconda delle localita' da tutelare.

La Commissione e' nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

ARTICOLO 13

Dalla data di entrata in vigore della presente legge non sono piu' richiesti i pareri degli uffici periferici del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, anche se previsti dalla normativa comunale, che non siano obbligatori agli effetti della legge n. 1089 del 1 giugno 1939.

ARTICOLO 14

La sub - delega ai Comuni delle funzioni di cui all'art. 2, avra' effetto dal 1 gennaio 1980.

ARTICOLO 15

I finanziamenti relativi alle funzioni sub - delegate ai Comuni, ai sensi del precedente art. 2, verranno determinati annualmente, a partire dall'esercizio finanziario 1980, in sede di legge di bilancio della Regione e verranno ripartiti a consuntivo fra i Comuni, con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, d'intesa con l'ANCI regionale, con particolare riferimento al numero e alla complessivita' degli affari trattati e in misura forfettaria per ognuno di essi.

Per la copertura delle spese relative alle Commissioni di cui all'art. 5 sara' istituito apposito capitolo nel bilancio della regione relativo all'esercizio 1980 e successivi.

ALLEGATO

ALLEGATO A 2

Zone di cui all'art. 5.

- 1) Lunigiana: comprendente i comuni di Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri.
- 2) Area di Massa e Carrara: comprendente i comuni di Carrara, Fossdinovo, Massa, Montignoso.
- 3) Versilia: comprendente i comuni di Camaiore, Forte dei Marmi, Massarosa, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema, Viareggio.
- 4) Garfagnana: comprendente i comuni di Camporgiano, Careggine,

Castelnuovo Garfagnana, Castiglione in Garfagnana, Fosciandora, Galliciano, Giuncugnano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciano, San Romano Garfagnana, Sillano, Vagli di Sotto, Vergemoli, Villa Collemantina.

- 5) Media Valle del Serchio: comprendente i comuni di Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli, Fabbriche di Vallico.
- 6) Piana di Lucca: comprendente i comuni di Altopascio, Capannori, Lucca, Montecarlo, Pescaglia, Porcari, Villa Basilica.
- 7) Val di Nievole: comprendente i comuni di Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese, Uzzano.
- 8) Area Pistoiese: comprendente i comuni di Abetone, Agliana, Cutigliano, Marliana, Montale, Pistoia, Piteglio, Sambuca Pistoiese, San Marcello Pistoiese, Serravalle Pistoiese, Quarrata.
- 9) Area Pratese: comprendente i comuni di Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato, Vaiano, Vernio.
- 10) Area Fiorentina: comprendente i comuni di Bagno a Ripoli, Barberino Val d'Elsa, Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Firenze, Greve, Impruneta, Lastra a Signa, San Casciano Val di Pesa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa, Tavarnelle Val di Pesa, Vaglia.
- 11) Mugello Val di Sieve: comprendente i comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Londa, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Pelago, Pontassieve, Rufina, San Godenzo, San Piero a Sieve, Scarperia, Vicchio.
- 12) Area Pisana: comprendente i comuni di Calci, Cascina, Pisa, San Giuliano Terme, Vecchiano, Vicopisano.
- 13) Area Livornese: comprendente i comuni di Collesalvetti, Fauglia, Livorno, Lorenzana, Orciano Pisano.
- 14) Bassa Val di Cecina: comprendente i comuni di Bibbona, Casale Marittimo, Castagneto Carducci, Castellina Marittima, Cecina, Guardistalla, Montescudaio, Riparbella, Rosignano Marittimo, Santa Luce.
- 15) Alta Val di Cecina: comprendente i comuni di Castelnuovo Val di Cecina, Montecatini Val di Cecina, Pomarance, Volterra.

- 16) Val d'Era: comprendente i comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, Laiatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Terricciola.
- 17) Val d'Arno Inferiore: comprendente i comuni di Castelfranco di Sotto, Fucecchio, Montopoli Val d'Arno, San Miniato, Santa Croce sull'Arno, Santa Maria a Monte.
- 18) Bassa Val d'Elsa: comprendente i comuni di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Gambassi, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Vinci.
- 19) Alta Val d'Elsa: comprendente i comuni di Casole d'Elsa, Colle Val d'Elsa, Poggibonsi, Radicondoli, San Gimignano.
- 20) Val d'Arno Superiore: comprendente i comuni di Bucine, Castelfranco di Sopra, Cavriglia, Figline Valdarno, Incisa Val d'Arno, Laterina, Loro Ciuffenna, Montevarchi, Pergine Val d'Arno, Pian di Sco', Reggello, Rignano sull'Arno, San Giovanni Valdarno, Terranuova Bracciolini.
- 21) Casentino: comprendente i comuni di Bibbiena, Castel Focognano, Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi, Pratovecchio, Stia, Talla.
- 22) Val Tiberina: comprendente i comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano, San Sepolcro, Sestino.
- 23) Area Aretina Nord: comprendenti i comuni di Arezzo, Capolona, Castiglion Fibocchi, Civitella in Val di Chiana, Monte San Savino, Subbiano.
- 24) Area Val di Chiana Est: comprendente i comuni di Castiglion Fiorentino, Cortona, Foiano della Chiana, Lucignano, Marciano della Chiana.
- 25) Val di Cornia: comprendente i comuni di Campiglia Marittima, Monteverdi Marittimo, Piombino, San Vincenzo, Sassetta, Suvereto.
- 26) Arcipelago Toscano: comprendente i comuni di Campo nell'Elba, Capoliveri, Capraia Isola, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio Rio Marina, Rio nell'Elba.
- 27) Colline Metallifere: comprendente i comuni di Follonica, Gavorrano, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri, Scarlino.
- 28) Area Grossetana, comprendente i comuni di Campagnatico,

Castiglione della Pescaia, Cinigiano, Civitella Paganico,
Grosseto, Scansano, Roccastrada.

- 29) Colline dell'Albegna: comprendente i comuni di Capalbio,
Isola del Giglio, Magliano in Toscana, Manciano, Monte
Argentario, Orbetello, Pitigliano, Sorano.
- 30) Area Senese: comprendete i comuni di Asciano, Buonconvento,
Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Chiusdino,
Gaiole in Chianti, Montalcino, Monteriggioni, Monteroni
d'Arbia, Monticiano, Murlo, Radda in Chianti, Rapolano Terme,
San Giovanni d'Asso, San Quirico d'Orcia, Siena, Sovicille.
- 31) Val di Chiana: comprendente i comuni di Cetona, Chianciano
Terme, Chiusi, Montepulciano, Pienza, San Casciano dei Bagni,
Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena, Trequanda.
- 32) Amiata: comprendente i comuni di Abbadia San Salvatore,
Arcidosso, Castel del Piano, Castell'Azzara, Castiglione
d'Orcia, Piancastagnaio, Radicofani, Roccalbegna, Santa
Fiora, Seggiano, Semproniano.

ALLEGATO B 2

Territori e circoscrizioni.

- A) - il territorio delle circoscrizioni del comune di Firenze
contrassegnate con i numeri 1 e 8;
- B) - il territorio delle circoscrizioni del comune di Firenze
contrassegnate con i numeri 2 e 3;
- C) - il territorio delle circoscrizioni del comune di Firenze
contrassegnate con i numeri 4 e 5;
- D) - il territorio delle circoscrizioni del comune di Firenze
contrassegnate con i numeri 6, 7, 9, e 10;
- E) - il territorio delle circoscrizioni del comune di Firenze
contrassegnate con i numeri 11, 12, 13 e 14;
- F) - il territorio dei comuni di Lastra a Signa, Scandicci e
Signa;
- G) - il territorio dei comuni di Calenzano, Campi, Fiesole, Sesto
Fiorentino e Vaglia;
- H) - il territorio dei comuni di Bagno a Ripoli, Barberino Val
d'Elsa, Greve in Chianti, Impruneta, Tavarnelle Val di Pesa,
S. Casciano Val di Pesa.

La delimitazione del territorio del comune di Firenze in
circoscrizioni e' quella risultante dalla deliberazione n. 1790-
966 adottata dal Consiglio comunale di Firenze in data 17-5-1976.